



## STI engineering service srl

57023 CECINA (LI) Via Cipriani,13 Tel 0586 63 01 97 – Fax 0586 68 57 03  
WEB: [www.sti-dba.it](http://www.sti-dba.it) - EMAIL: [info@sti-dba.it](mailto:info@sti-dba.it) - C.F. e P.I. 01412540492  
C.C.I.A.A. 125890 Livorno - N°REA 125890

### COMUNE DI SAN VINCENZO



Osservazioni al Piano di Classificazione acustica ed al Regolamento per la gestione delle attività rumorose		
N°	Aziende	data
1	Solvay	8.10.04
2	Gruppo consiliare Forum del Centrosinistra	13.10.04
3	Cambiare San Vincenzo	17.11.04
4	Calce Dolomia	26.11.04
5	CNA	6.12.04
6	Regione Toscana	31.01.05
7	AUSL	26.01.05

Ing. Stefano Frosini

09.09.2005



## STI engineering service srl

57023 CECINA (LI) Via Cipriani,13 Tel 0586 63 01 97 – Fax 0586 68 57 03  
WEB: [www.sti-dba.it](http://www.sti-dba.it) - EMAIL: [info@sti-dba.it](mailto:info@sti-dba.it) - C.F. e P.I. 01412540492  
C.C.I.A.A. 125890 Livorno - N°REA 125890

### Indice

Solvay .....	3
Gruppo consiliare Forum del Centrosinistra.....	4
Cambiare San Vincenzo .....	12
Calce Dolomia .....	14
CNA.....	14
Regione Toscana.....	15
AUSL.....	16



1	<b>Solvay</b>	8.10.04
---	---------------	---------

Risposta alle osservazioni contenute alle pagine 4 e 5.

### **Osservazione 1**

Non è possibile accogliere la richiesta di assegnare all'area indicata al punto 1 la classe VI, tenuto conto che:

- le linee guida per la redazione dei piani acustici compilate dall'ARPAT e pubblicate dalla Regione Toscana nel maggio 2004 consigliano di inserire le aree di cava in classe V,
- non esistono con il Comune di Castagneto Carducci le condizioni sufficienti per attribuire la classe VI essendo la distanza minima di 120 metri e la zona di confine con il Comune di Castagneto Carducci (che peraltro ha già approvato il Piano acustico) di classe III (la classe deve essere minimo di 100 metri di larghezza, non sono permessi salti di classi e comunque sono sconsigliati eccessivi frazionamenti di classi).

Pertanto l'area indicata al punto 1 rimane in classe V.

### **Osservazione 2**

Non è possibile accogliere la richiesta di assegnare all'area indicata al punto 2 la classe V, tenuto conto che:

- non esistono con il Comune di Castagneto Carducci le condizioni sufficienti per attribuire la classe VI essendo la distanza minima di 120 metri e la zona di confine con il Comune di Castagneto Carducci (che peraltro ha già approvato il Piano acustico) di classe III (la classe deve essere minimo di 100 metri di larghezza, non sono permessi salti di classi e comunque sono sconsigliati eccessivi frazionamenti di classi).

Tuttavia tale area passa dalla classe III alla classe IV.

### **Osservazione 3**

Non è possibile accogliere la richiesta di assegnare all'area indicata al punto 3 la classe IV, tenuto conto che:

- non esistono con il Comune di Castagneto Carducci le condizioni sufficienti per attribuire la classe VI essendo la distanza minima di 120 metri e la zona di confine con il Comune di Castagneto Carducci (che peraltro ha già approvato il Piano acustico) di classe III (la classe



## STI engineering service srl

57023 CECINA (LD) Via Cipriani,13 Tel 0586 63 01 97 – Fax 0586 68 57 03  
WEB: [www.sti-dba.it](http://www.sti-dba.it) - EMAIL: [info@sti-dba.it](mailto:info@sti-dba.it) - C.F. e P.I. 01412540492  
C.C.I.A.A. 125890 Livorno - N°REA 125890

deve essere minimo di 100 metri di larghezza, non sono permessi salti di classi e comunque sono sconsigliati eccessivi frazionamenti di classi).

Pertanto l'area indicata al punto 3 rimane in classe III.

### **Osservazione 4**

Non è possibile accogliere la richiesta di assegnare alle aree sopracitate le classi proposte, che saranno così classificate:

- all'Area 1 sarà assegnata la classe V
- all'area 2 sarà assegnata la classe IV
- all'area 3 sarà assegnata la classe III

### **Osservazione 5**

E' accolta la richiesta di precisare nella relazione tecnica che i limiti di rumore emesso dalla infrastruttura ferroviaria sono stabiliti dal DPR 459/98.

Come previsto all'art.13 dalla L.R. 89/98 e indicato anche nella Delibera Giunta Comunale N°25 del 17.2.05, la Società Solvay dovrà presentare un piano di risanamento acustico adeguando i limiti di emissione alle nuove classi acustiche entro sei mesi dall'approvazione del PCCA.

2	<b>Gruppo consiliare Forum del Centrosinistra</b>	13.10.04
---	---	----------

Prima di rispondere puntualmente alle osservazioni si premette che il Regolamento proposto:

- è stato estratto da regolamenti approvati di altri Comuni italiani,
- è materia sulla quale l'AUSL competente in materia di igiene pubblica ha espresso parere favorevole,
- interessa tutte le attività fisse e temporanee ma principalmente si sofferma su quest'ultime per le quali limita nel tempo e nello spazio i rumori con livelli superiori a quelli previsti dal PCCA.

Le attività temporanee possono suddividersi in:

- cantieri,
- feste paesane, manifestazioni musicali ecc.

Per quanto riguarda il cantiere edile,



## STI engineering service srl

57023 CECINA (LD) Via Cipriani,13 Tel 0586 63 01 97 – Fax 0586 68 57 03  
WEB: [www.sti-dba.it](http://www.sti-dba.it) - EMAIL: [info@sti-dba.it](mailto:info@sti-dba.it) - C.F. e P.I. 01412540492  
C.C.I.A.A. 125890 Livorno - N°REA 125890

- tenuto conto che il disturbo alle persone da tali attività è proporzionale alla distanza che le stesse hanno nei confronti delle abitazioni, e considerando che un cantiere edile che effettua ristrutturazioni, opera sulle abitazioni esistenti o comunque vicine ad abitazioni occupate, senza deroghe non potrebbero essere svolti.

Per quanto riguarda invece le feste paesane o le manifestazioni musicali (intendendo con queste anche gli intrattenimenti con musica live davanti ai bar o pub), si possono considerare due casi fondamentali:

- se lo svolgimento avviene in aree individuate dal Comune, che come indicano le linee guida della Regione Toscana devono essere poste lontane dalle abitazioni,
- o se invece si svolgono in aree che invece sono inserite nell'abitato, vedi bar, pub ecc.

Nel primo caso, se il Comune ha operato un'attenta scelta dell'area è evidente che il disturbo alla popolazione o ai turisti è minimo, nel secondo caso invece è indubbio che l'A.C. è davanti ad una scelta; permettere o no tali manifestazioni sapendo che senza dubbio può suscitare proteste da parte di qualcuno, la popolazione che abita vicina al bar-pub o i turisti che non si divertono.

Infine le deroghe di fatto sono già stabilite dalla Deliberazione 77/2000 della Regione Toscana che le suddivide in:

- deroghe semplificate e
- non semplificate

dando a queste ultime la necessità del parere dell'AUSL indipendentemente da quanto proposto nel Regolamento e tenendo in conto la situazione contingente.

Comunque in entrambi i casi le deroghe sono concesse dal Sindaco considerando la valutazione previsionale d'impatto acustico redatta da tecnici competenti che dimostrano preventivamente il livello di rumore ai ricettori (abitazioni) e lo paragonano con quello previsto dalle classi del PCCA potendo quindi avere:

- il rispetto di tali limiti del PCCA (ad esempio 65/55 per la classe IV),
- il rispetto dei limiti della deroga semplificata 70 fino alle 22.00 e 60 dalle 22.00 alle 24.00 e dei 30 giorni all'anno anche non consecutivi,
- il non rispetto dei limiti di rumore di cui sopra, per esempio per uno spettacolo di un gruppo musicale famoso con elevate potenze sonore dell'impianto acustico, ma che dura 3 ore.

Per esperienza maturata come tecnico che effettua sia le previsioni che le misurazioni e che più volte ha parlato con la popolazione disturbata da una parte ed i giovani o i turisti scontenti dei pochi divertimenti dall'altra, è comprensibile che disturba più uno spettacolo che si ripete tutte le sere per



tutta l'estate anche con livelli di rumore contenuti che rientrano nei 60 dBA, che uno spettacolo che dura 3 ore ma con livelli ai ricettori di 85 dBA.

Infine è facoltà dell'AUSL, vista la situazione che cambia di volta in volta, ritenere che quella manifestazione debba emettere livelli inferiori a quelli previsti dal Regolamento.

A tal proposito si sottolinea che ogni caso va considerato come un caso meritevole di approfondimento, per esempio essendo i 30 giorni ammessi dalla deroga semplificata applicabili alla zona, non possono essere concesse deroghe semplificate per lo svolgimento contemporaneo di manifestazioni musicali o comunque musica registrata a pubblici esercizi che si affacciano su una strada come quella dell'area pedonale.

In questo caso infatti i 60 dBA immessi in facciata alle abitazioni dallo svolgimento di un'attività di sommerebbero a quelli immessi da altre attività superando nel complesso i limiti di 60 dBA.

**Al fine di garantire il rispetto del limite di immissione ai residenti l'A.C. annoterà su di un apposito registro i giorni di deroga concessi ad ogni singolo esercizio per ogni zona da essa individuata, cosicché attraverso una programmazione delle manifestazioni musicali sia ridotto il disturbo ai residenti.**

**Quindi se l'A.C. decide di individuare l'area pedonale come una "zona" i pubblici esercizi che vi operano dovranno accordarsi affinché il numero totale delle manifestazioni richieste non superi le trenta giornate all'anno.**

Come si vede le problematiche derivanti dalle attività rumorose temporanee sono molte, e la delibera della Regione Toscana ha dato alle A.C. gli strumenti affinché si riduca il disturbo a chiunque possa essere esposto da tali attività, lasciando l'ultima parola alla sensibilità degli Amministratori che dovrebbero operare scelte equilibrate nell'interesse delle esigenze di tutte le categorie, popolazione, operatori commerciali, giovani e tenendo in conto nella vocazione turistica del Comune di San Vincenzo.

---

Seguono le risposte puntuali alle osservazioni al Regolamento.

### **Osservazioni 1-2-3 (pagina 2)**

Si rigetta l'accusa di eccessiva discrezionalità concessa al Sindaco perché è l'art.3 della Delibera Regionale 77/2000 che offre la possibilità di "... concedere deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla Legge 447/95 qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità".

Inoltre la stessa Delibera prevede che il Sindaco può concedere una deroga semplificata solo se è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico firmata da un tecnico competente



in acustica ambientale che dimostri il rispetto dei limiti ai ricettori stabiliti dalla stessa delibera 77/2000 ed inoltre che nel caso di deroga non semplificata il Sindaco debba raccogliere anche il parere dell'AUSL.

In merito agli effetti del rumore sulla salute dell'uomo, (pagina 2 e 3) si risponde che:

- i limiti assoluti di esposizione al rumore sono fissati da una Legge nazionale il D.P.C.M. 14.11.1997,
- i limiti differenziali diurni e notturni sono fissati dallo stesso D.P.C.M. 14.11.1997,
- le deroghe a tali limiti sono concesse solo qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità e comunque prescrivendo le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

#### **Osservazione sull'art.12 (pagina 3)**

Per i cantieri il limite di 85 dBA è concesso solo con la presentazione della valutazione previsionale e sentito il parere AUSL per periodi di durata non superiore ad un ora.

Per cui non si accetta l'abbassamento di tale limite.

#### **Osservazione sull'art.14 (pagina 3)**

Per quanto riguarda la durata delle attività temporanee, la Regione Toscana non pone limitazioni di durata ad un'attività temporanea, per cui i 60 giorni indicati potrebbero essere, nel caso per esempio dell'area individuata dall'A.C., regolamentati come segue:

- 25 giorni limiti della classe attigua all'area (per esempio classe IV: 65 dBA-55 dBA)
- 30 giorni limiti della deroga semplificata 70 fino alle 22.00 e 60 dalle 22.00 alle 24.00
- 5 giorni limiti deroga non semplificata (parere AUSL, per esempio 85 dBA)

Per cui non si accetta la diminuzione della durata.

#### **Osservazione sull'art.16 (pagina 4)**

La dizione "attività rumorose" in questo articolo e negli altri analoghi non è affatto "troppo generica" ma è relativa alla sezione 2 cioè "luna park, circhi ed assimilabili".

In effetti il regolamento è strutturato in modo tale da essere il più chiaro possibile per chi lo deve applicare operando la suddivisione tra attività temporanee e permanenti:

- attività temporanee
  - cantieri
  - luna park, circhi



## STI engineering service srl

57023 CECINA (LD) Via Cipriani,13 Tel 0586 63 01 97 – Fax 0586 68 57 03  
WEB: [www.sti-dba.it](http://www.sti-dba.it) - EMAIL: [info@sti-dba.it](mailto:info@sti-dba.it) - C.F. e P.I. 01412540492  
C.C.I.A.A. 125890 Livorno - N°REA 125890

- manifestazioni musicali
- manifestazioni popolari
- manifestazioni sportive
- altre attività
- attività permanenti
  - discoteche ecc.
  - infrastrutture di trasporto
  - attività produttive
  - segnalazioni sonore

e per ognuna di queste indica:

- i limiti di spazio (localizzazione),
- i limiti di tempo (orari)
- i limiti di rumore (dBA)
  - rispettando i limiti assoluti e differenziali delle classi acustiche del PCCA
  - derogando dai limiti assoluti e differenziali delle classi acustiche del PCCA
    - con deroga semplificata (limiti assoluti imposti dalla Delibera 77/2000)
    - con deroga non semplificata (limiti assoluti del Regolamento)

Per cui si rigetta la dizione “troppo generica”.

Inoltre, come già precedentemente osservato, tenuto conto che la possibilità di esercitare un’attività rumorosa è subordinata alla presentazione di documentazione tecnica che deve dimostrare il rispetto dei limiti delle classi acustiche o quelli previsti dalle deroghe e comunque dimostrare di ridurre al minimo il disturbo alla popolazione, si rigetta la proposta di sopprimere la domenica mattina quale giorno per effettuare attività temporanee.

### **Osservazione sull’ art. 18 (pagina 4)**

Si ribadisce che il Sindaco non ha affatto “eccessiva discrezionalità” nel concedere i permessi di poter effettuare attività rumorose in deroga ai limiti delle classi stabilite dal PCCA, infatti è l’art.3 della Delibera Regionale 77/2000 che offre la possibilità di “.... concedere deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla Legge 447/95 qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità”.

Inoltre la stessa Delibera prevede che il Sindaco può concedere una deroga semplificata solo se è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale che dimostri il rispetto dei limiti ai ricettori stabiliti dalla stessa delibera





77/2000 ed inoltre che nel caso di deroga non semplificata il Sindaco debba raccogliere anche il parere dell' AUSL.

Pertanto non si accetta la sua abrogazione.

#### **Osservazione sull'art.19 (pagina 4)**

Le trenta giornate complessive devono intendersi secondo quanto previsto dalla Deliberazione Regionale 77/2000 che al punto 3.2.3 specifica “trenta giorni nel corso dell'anno” e quindi 30 giorni anche non consecutivi.

#### **Osservazione sull'art.20 (pagina 4)**

Si specifica che i criteri sono indicati nell'articolo medesimo e che limitano i margini di discrezionalità.

#### **Osservazione sull'art.22 (pagina 4)**

Si accoglie l'abbassamento da 90 a 85 dBA del livello di rumore al quale sono esposte le persone dentro la struttura aperta o chiusa.

#### **Osservazione sull'art.23 (pagina 4)**

Come riposto all'osservazione sull'art.18 non si accetta l'abrogazione né dell'art.23 né tantomeno degli art. 28 e 33.

#### **Osservazione sull'art.25 (pagina 4)**

Tenuto conto che la localizzazione delle manifestazioni popolari dipende anche dal tipo di manifestazione si rigetta la proposta di togliere la parola “prioritariamente” e quindi le manifestazioni popolari in luogo pubblico od aperto al pubblico potranno essere organizzate anche al di fuori delle aree indicate nel PCCA. Infatti una manifestazione che richiede una cornice marina non può essere svolta in un'area dove non si vede il mare.

E' evidente che si parla di manifestazioni temporanee che spesso vengono organizzate in un giorno e che durano alcune ore.

#### **Osservazione sull'art.29 (pagina 4)**

La Delibera della Regione Toscana 77/2000 al quale il Regolamento deve attenersi, stabilisce la durata massima di 30 giorni per le attività temporanee concesse con deroga semplificata, mentre



rimanda al parere AUSL per quelle concesse con deroga non semplificata. Inoltre come specificato nella premessa, il numero delle manifestazioni concesse per ogni “zona” al pubblico esercizio sarà regolamentato attraverso l’istituzione di un apposito “registro”.

#### **Osservazione sull’art.32 (pagina 5)**

Analogamente a quanto risposto all’osservazione sull’art.22, si abbassa da 90 a 85 dBA il livello di rumore al quale sono esposte le persone dentro la struttura aperta o chiusa.

#### **Osservazione sull’art.34 (pagina 5)**

Non si accoglie la proposta di inserire i condizionatori d’aria degli autoveicoli tra le attività rumorose temporanee in quanto l’elenco non è esaustivo ma è possibile l’implementazione in ragione di singole attività.

#### **Osservazione sull’art.35 (pagina 5)**

La durata massima delle attività temporanee, come previsto dalla Delibera 77/2000 dipende dal tipo di deroga:

- deroga semplificata 30 giorni massimi
- deroga non semplificata, il limite temporale non è possibile stabilirlo perché dipende da una serie di requisiti da valutarsi da parte dell’AUSL caso per caso.

Quindi si rigetta la proposta di stabilire un limite temporale di 15 giorni.

#### **Osservazione sull’art.36 (pagina 5)**

Si rigetta la proposta di modificare gli orari anche in considerazione del fatto che l’AUSL ha espresso parere favorevole al Regolamento.

#### **Osservazione sull’art.56 (pagina 5)**

Si rigetta la proposta di aggiungere “porti” perché non fa parte della lista di opere previste dall’art.8 della L.447/95.

#### **Osservazione sull’art.61 (pagina 5)**

Si rigetta la proposta di vincolare il Sindaco ad agire in seguito ad esposti, visto che la Legge 447/95 tra i compiti del Comune inserisce già “i controlli” e quindi a maggior ragione il Sindaco in



presenza di esposti da parte dei cittadini è obbligato a richiedere il controllo da parte dei servizi tecnici delle AUSL ed ARPA.

#### **Osservazione sull'art.62 (pagina 5)**

Si rigetta la proposta di abrogare il punto “b” in quanto tutela la cittadinanza e si rigetta la proposta di abrogare il punto d) in quanto trattasi di criteri che in quanto tali devono necessariamente essere concepiti in modo generale per essere valutati nelle situazioni contingenti.

#### **Osservazione sull'art.63 (pagina 5)**

Si rigetta la proposta di sostituire “dovere” al posto di “potere” in quanto la revoca immediata può avvenire solo in presenza di un fatto particolarmente grave che non può essere rimediabile con interventi di correzione ed adeguamento e nel caso comunque che ricorrono tutti i presupposti del comma 2. Inoltre non si accetta l’abrogazione del comma 2.

#### **Osservazione sull'art.64 (pagina 6)**

Si rigetta la proposta in quanto il termine proposto è eccessivamente riduttivo. Si rigetta la richiesta di abrogazione del comma 4 in quanto il parere AUSL non è vincolante.

#### **Osservazione sugli allegati 6-7-8 (pagina 6)**

Si rigetta la proposta in quanto la classe V ha gli stessi limiti delle deroghe semplificate.

---

Risposte alle osservazioni sul PCCA

#### **Osservazione al punto 1 (pagina 6)**

Il parco di Rimigliano presenta una larghezza variabile da 100 a 200 metri ed è confinate con l’area di classe IV attraversata dalla strada della principessa e quindi l’attribuzione della classe I non è possibile per il rispetto dalla contiguità delle aree acustiche che devono essere larghe al minimo 100 metri. Teoricamente sarebbe possibile attribuire la classe II alla fascia compresa tra il mare e metà pineta a confine con la rimanente pineta di classe III, disattendendo le linee guida della Regione che sconsiglia un eccessivo frazionamento delle classi acustiche i cui limiti finiscono di fatto per non essere rispettati.

#### **Osservazione al punto 2 (pagina 6)**



L'area della Val di Gori è agricola e quindi la classe III è quella più adatta, quindi non si accetta di assegnare la classe II.

**Osservazione al punto 3 (pagina 6)**

Sulla possibilità di ridurre la classe del cimitero da II a I non si accetta per l'impossibilità di collocare l'area cuscinetto di II tra il cimitero e l'agriturismo vicino di III.

**Osservazione al punto 4 (pagina 6)**

Vedi la risposta al punto 1.

**Osservazione al punto 5 (pagina 6)**

Non si può accogliere la classe I per la zona delle Prunice per l'impossibilità di collocare le fasce cuscinetto di II e III tra l'area stessa e la classe IV della ferrovia.

**Osservazione al punto 6 (pagina 6)**

Si accoglie l'osservazione limitatamente all'area destinata a parco pubblico.

**Osservazione al punto 7 (pagina 6)**

Non si può accogliere, vista la modifica di classe al tracciato ferroviario Solvay.

**Osservazione al punto 8 (pagina 6)**

Non si può accogliere in quanto è stato adottato un criterio di omogeneità seguendo le direttive regionali che consigliano l'eccessiva frammentazione delle classi acustiche.

Per quanto sopra le osservazioni riassuntive riportate alla pagina 7 non possono essere accolte.

3	<b>Cambiare San Vincenzo</b>	17.11.04
---	------------------------------	----------

**Osservazione al punto 1.1 e 1.2**

Le linee guida dell'ARPAT pubblicate dalla Regione Toscana stabiliscono di assegnare nei locali interni ai ricettori sensibili (sedi scolastiche, ospedali ecc) la classe II ed all'esterno, nella resede la classe III e quindi tutte le scuole sono state poste in classe III.



## STI engineering service srl

57023 CECINA (LD) Via Cipriani,13 Tel 0586 63 01 97 – Fax 0586 68 57 03  
WEB: [www.sti-dba.it](http://www.sti-dba.it) - EMAIL: [info@sti-dba.it](mailto:info@sti-dba.it) - C.F. e P.I. 01412540492  
C.C.I.A.A. 125890 Livorno - N°REA 125890

Il fatto che tali aree sono inserite in classe IV obbliga il Comune di San Vincenzo a redarre un piano di risanamento acustico che comprenderà:

### 1° Fase (misure)

Indagine del clima acustico mediante rilevamenti strumentali estesi al periodo diurno (16 ore), allo scopo di stimare l'effettiva condizione di disagio acustico e valutare l'isolamento acustico attualmente presente, con misure del rumore all'interno e all'esterno, tenendo presente che la Regione Toscana indica il perseguimento della classe II all'interno (limite massimo di 55 dBA) e la classe III all'esterno (limite massimo di 60 dBA).

### 2° Fase (elaborazione e previsioni)

Elaborazione delle misure, simulazioni previsionali e stesura della relazione di clima acustico contenente la lista delle priorità d'intervento stabilite in base alla Delibera 77/2000 che conterrà una descrizione dettagliata degli interventi proposti e della loro efficacia, intesa come riduzione dei livelli sonori nell'area oggetto di risanamento.

### 3° Fase (progettazione e costi interventi)

Stima dei costi e progettazione dettagliata degli interventi tecnici sulle finestre delle sedi scolastiche e sulle sedi stradali comunali mediante asfalti fono-assorbenti o sulla viabilità.

### **Osservazione al punto 1.3**

La classificazione acustica delle aree boschive può variare dalla classe I alla III.

Solo i parchi protetti sono classificati in I classe.

Si accoglie il ridimensionamento della II classe del Parco delle Prunicce fermo restando la necessità di rispettare le fasce di rispetto alle infrastrutture.

### **Osservazione al punto 1.4**

La classificazione acustica delle aree industriali varia tra la classe V e la classe VI e comunque occorre tener conto della distanza da eventuali insediamenti residenziali.

Per le cave si è scelto di adeguarsi a quanto consiglia la Regione Toscana e cioè la classe V.

### **Osservazione al punto 2**

La regolamentazione delle deroghe per i cantieri è fissata dalla Delibera 77/2000 che prevede senza la concessione di deroghe i limiti di durata (8-19) e limiti di rumore in facciata esterni (70) e limiti di rumore interni (65) nel caso di ristrutturazioni.



Nel caso di superamento di tali limiti la Delibera 77/2000 stabilisce che la concessione della deroga è subordinata alla presentazione di una documentazione prodotta da parte di un tecnico competente in acustica ambientale con l'indicazione tra l'altro della:

- durata
- articolazione temporale
- limiti di rumore richiesti e loro motivazione.

Su tale documentazione l'AUSL esprimerà un parere che sarà valutato dal Comune prima della relativa concessione.

L'A.C. ritiene di mantenere il livello massimo ai ricettori di 85 dBA avendolo assunto anche nel caso di manifestazioni musicali.

4	<b>Calce Dolomia</b>	26.11.04
---	----------------------	----------

In merito alle osservazioni dell'azienda situata nel Comune di Campiglia Marittima al confine con il Comune di San Vincenzo si precisa che il Comune di Campiglia Marittima, in base alla Deliberazione N°19 del 28.2.1995, ha adottato il Piano di Classificazione Acustica secondo il DPCM 1.3.1991 che assegna alla classe V l'area dello stabilimento Calce Dolomia.

Tale Piano prevede inoltre, intorno allo stabilimento, una fascia cuscinetto di 100 metri in classe IV la quale a sua volta è confinante con una fascia di 100 metri in classe III e così via fino ad arrivare alla classe I.

Quindi nella classificazione del territorio del Comune di San Vincenzo a confine con l'azienda, si è tenuto conto del Piano del Comune di Campiglia Marittima e non della proposta dell'azienda stessa che prevedeva di essere classificata in classe VI con le fasce cuscinetto conseguenti.

5	<b>CNA</b>	6.12.04
---	------------	---------

### **Osservazione al punto 1 (pagina 1)**

In riferimento all'osservazione che ritiene penalizzante l'orario dei cantieri nel periodo dell'ora legale l'A.C. ritiene di dover accettare la modifica dell'art. 10 che quindi risulterà così articolato: nel periodo dell'ora legale:

- dalle ore 8 alle ore 12
- dalle ore 14.30 alle ore 20



**Osservazione al punto 2 (pagina 2)**

L'A.C. valuterà in seguito all'approvazione del PCCA e del relativo Regolamento la possibilità di prevedere un contributo alle imprese che in seguito alla redazione del Piano di risanamento dovranno effettuare interventi strutturali per adeguarsi ai limiti previsti dal piano di classificazione acustica.

6	Regione Toscana	31.01.05
---	-----------------	----------

Le osservazioni sono state recepite completamente.

**Osservazione al punto 1**

Il parere AUSL è stato acquisito.

**Osservazione al punto 2**

Le aree destinate a spettacoli sono state indicate con il tratteggio di classe IV come previsto dalla Deliberazione Regionale N°77/2000.

**Osservazione al punto 3**

Nella cartografia sono stati indicati i ricettori sensibili (scuole) e l'elenco è stato riportato nella relazione.

**Osservazione al punto 4**

E' stato controllato gli edifici siano classificati in una sola classe.

**Osservazione al punto 5**

Sono state tolte le colorazioni delle infrastrutture di trasporto.

**Osservazione al punto 6**

E' stata effettuata la verifica di congruità delle classi acustiche al confine con il Comune di Campiglia Marittima secondo il Piano di Classificazione acustica da questo adottato con la Deliberazione N°19 del 28.2.1995.

**Osservazione al punto 7**



## STI engineering service srl

57023 CECINA (LD) Via Cipriani,13 Tel 0586 63 01 97 – Fax 0586 68 57 03  
WEB: [www.sti-dba.it](http://www.sti-dba.it) - EMAIL: [info@sti-dba.it](mailto:info@sti-dba.it) - C.F. e P.I. 01412540492  
C.C.I.A.A. 125890 Livorno - N°REA 125890

E' stata effettuata la verifica di congruità delle classi acustiche al confine con l'azienda Calce Dolomia secondo il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Campiglia Marittima. L'area dell'azienda è stata classificata in classe V, di conseguenza il territorio a confine è stato classificato tenendo conto di tale classe assegnando opportune fasce cuscinetto.

7	<b>AUSL</b>	26.01.05
---	-------------	----------

Non sono state formulate osservazioni.

Ing. Stefano Frosini